

Le disposizioni del Decreto Sostegni-Ter per il contenimento dei costi dell'energia Nota Redazionale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 [il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4](#) (c.d. Decreto Sostegni ter), con cui il Governo ha introdotto nuove misure a sostegno di imprese e famiglie gravemente danneggiate dall'emergenza pandemica da Covid-19.

Tra i vari settori, il provvedimento investe anche quello energetico, con il Titolo III appositamente dedicato alle *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica”*. Invero, il continuo e preoccupante aumento del prezzo dell'energia ha imposto un nuovo intervento sul tema e la necessità di stanziare ulteriori somme, oltre quelle già erogate per lo scorso trimestre dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio per il 2022). In particolare, il Decreto ha previsto, *inter alia*, lo stanziamento di 1,7 miliardi per l'attuazione delle misure contenute nel suddetto Titolo.

La prima misura, di cui all'articolo 14, riguarda l'azzeramento degli oneri di sistema in favore delle utenze con potenza disponibile pari o superiori a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Tale beneficio, già introdotto per le utenze domestiche e non fino a 16,5 kW, è stato quindi esteso oltre tale soglia di potenza, a valere per il primo trimestre del 2022, e ha trovato immediata attuazione nella Delibera dell'ARERA n. 35 del 31 gennaio 2022.

Per le c.d. imprese energivore, come individuate dal D.M. 22 dicembre 2017, l'articolo 15 riconosce invece un credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Tale credito di imposta potrà essere speso in compensazione per il pagamento di imposte e contributi e non concorrerà alla formazione del reddito di impresa, della base imponibile dell'IRAP e del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109 TUIR.

Da ultimo, l'articolo 16 introduce una misura volta a colpire gli 'extra-profitti' derivanti dai ricavi, maturati tra il 1° febbraio e il 21 dicembre 2022, sull'energia immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed

eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.

In particolare, tali impianti vengono assoggettati ad un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in funzione del quale il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. dovrà calcolare la differenza tra i seguenti due valori:

1. un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto sino al 31 dicembre 2020, opportunamente rivalutati;
2. il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica.

Qualora la differenza tra i due valori sia positiva, il GSE erogherà il relativo importo al produttore; al contrario, nel caso in cui la differenza sia negativa, il GSE provvederà a richiedere al produttore l'importo corrispondente, salvo possibile conguaglio.

Quest'ultima misura è stata però avversata dagli operatori del settore e dalle relative associazioni di categoria, con i quali è stato prontamente avviato un confronto al fine di trovare la soluzione che meglio risponda alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti (*i.e.*, operatori e utenti finali), in un contesto che continua a vedere un incremento preoccupante dei costi dell'energia.

Dunque, non resta che attendere l'approvazione della legge di conversione, che ha già iniziato il suo *iter* e che, ad oggi, sembra contare la presentazione già di circa 2300 emendamenti.